

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

del 27 novembre 2017

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati:

- la Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
- la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991;
- l'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998;
- la Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975;
- il Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977;
- gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC e l'art. 127 ROC;

risolve:

CAPITOLO I Generalità

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
2. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.
3. L'applicazione del presente Regolamento compete al Municipio, riservate eventuali deleghe all'Amministrazione comunale.

Art. 2 Basi giuridiche

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Costruzione e manutenzione dell canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, nonché alla sua manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi d'interesse pubblico, siano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto d'attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla Legge d'espropriazione.

Art. 4 Impianti privati

1. I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux).
2. In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque residuali, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
3. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

- Art. 6**
Acque residuali
1. Sono considerate acque residuali, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che defluiscono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.
 2. Secondo la loro natura e origine le acque residuali sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc;
 - acque meteoriche: sono le acque piovane provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.;
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.
- Art. 7**
Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
 2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.
 3. L'obbligo d'allacciamento esiste anche quando l'evacuazione può avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
 4. L'obbligo d'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
 5. L'ordine d'allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori del perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide il Dipartimento del Territorio.
- Art. 8**
Adeguamento del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche nei sedimi privati
1. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non è prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque.
 2. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento deve essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 3. Nel caso di accertata presenza d'acque chiare il privato deve procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro un anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.
- Art. 9**
Divieto d'immissione
1. Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'Autorità competente. Le stesse devono essere trattenute alla fonte per evitare disfunzioni negli impianti di depurazione delle acque.
 2. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:
 - gas e vapori;
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
 - sostanze maleodoranti;
 - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - sostanze e oggetti che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni, come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiera per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.;
 - depositi d'impianti di separazione, di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc.;
 - sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi (acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione di calcestruzzi e malte), ecc.;
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc.;

- acque residuali aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40 °C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
 - acidi e basi in concentrazione dannose.
3. L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque residuali è proibito. Pure i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque residuali.
 4. È vietata l'immissione di acque residuali inquinate (in particolare acque di lavaggio di vetrine, facciate ed automobili) direttamente nei pozzetti di raccolta (tipo caditoie o griglie stradali) ubicati su suolo pubblico. Lo stesso vale nelle griglie ubicate su proprietà private allacciate ad un sistema separato.

Art. 10
Allacciamento
alla
canalizzazione
pubblica

1. L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente od a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto di accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese d'esecuzione della condotta d'allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate a spese del proprietario ed eseguite di principio nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene direttamente fatturata dall'impresa.

CAPITOLO II

Procedura

Art. 11
Domanda per
fabbricati
esistenti

1. Il progetto di smaltimento delle acque residuali dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
2. Il progetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza, il sistema d'evacuazione delle acque residuali ed essere corredato dai piani giusta l'art. 13 RALE.
3. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al cpv. 1, previo preavviso del Consorzio competente.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.

Art. 12
Domanda per
nuovi fabbricati

1. Il progetto di smaltimento delle acque residuali di nuovi fabbricati è approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.
2. L'allacciamento può essere eseguito solo dopo presentazione ed approvazione di una specifica richiesta al Municipio, comprendente i documenti previsti dall'art. 13 RLE. Gli atti devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi enti (AIL, SWISSCOM, CABLECOM, ecc.).
3. Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate.

Art. 13
Diniego della
licenza

1. La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici, incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei quantitativi o della qualità delle acque.
2. Il diniego della licenza, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 14
Permessi per
immissioni
provvisorie
d'acque residuali
provenienti da
cantieri

1. Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.
2. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'Autorità cantonale.
3. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
4. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
5. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di una tassa di allacciamento ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento.
6. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale.
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.
Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
7. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.
8. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.
9. Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 15
Collaudo delle
canalizzazioni e
degli impianti

1. Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione, se possibile pure in formato elettronico. In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario inadempiente.

5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.
6. In caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive imputabili al progettista, alla Direzione Lavori o all'impresa relative all'impianto privato, il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. I costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a carico del proprietario.
7. Per il collaudo il proprietario/richiedente deve garantire la presenza di personale munito degli attrezzi necessari.

Art. 16
Catasto degli
impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.
I proprietari di costruzioni e/o d'installazioni con acque residuali devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAC).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Allestimento catasto:
 - a) Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".
 - b) Costruzioni esistenti:
 - Il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario. Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completamenti e/o modifiche.
 - Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".
4. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
5. Costi:
I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.
I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

CAPITOLO III
Prescrizioni tecniche

Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)

Art. 17
Smaltimento
delle acque
residuali

1. Le acque residuali provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque residuali su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 18
Modalità di
allacciamento

1. Acque luride o di rifiuto:

Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.

Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.

2. Acque meteoriche:

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.

- a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
 È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
 È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
- d) Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

3. Acque chiare:

- a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
 È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
 È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- d) Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art. 19
Materiali

- 1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato d'idoneità rilasciato dalla VSA.
- 2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

3. Per l'evacuazione delle acque residuali possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso d'utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli d'incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 20
Condotta di
allacciamento

1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso:
 - a) Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.
 - b) Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello).
 - c) Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti.
 - d) Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.

2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso:

Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

3. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art. 21
Pendenze e
diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3%-5%.

Pendenze:

Tipo di condotte	Minimo (%)	Ideale (%)	Massimo (%)
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.
3. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:

Collettori di fondo	DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
Condotte d'allacciamento alle canalizzazioni	DN 125 mm (per abitazioni monofamiliari) DN 150 mm (per abitazioni plurifamiliari)

Art. 22
Posa

1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle Autorità competenti.
2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.

3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettosi, ecc.) devono essere scartati.
4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m³).
5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, generalmente con una copertura di almeno 50 cm.
6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art. 23
Pozzetti
d'accesso

1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:
 - a) sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - b) nei raccordi di condotte importanti;
 - c) dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°.
2. Secondo la profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

Profondità pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m	Ø 0.8m		
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m		

3. I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma concava.
5. I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

Art. 24
Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 25
Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 26
Impianti di
depurazione
individuali e di
pretrattamento

1. La costruzione d'impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'Autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'Autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità;
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità;
- veleni;
- acidi o basi;
- alte temperature;
- punta di carico;
- germi patogeni in quantità pericolose;
- sostanze radioattive.

Art. 27
Impianti di
infiltrazione e
ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.
3. Impianti di ritenzione
 - a) Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini.
 - b) Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione
 - a) Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.
 - b) Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.
5. Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Art. 28
Zone di
protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

CAPITOLO IV

Manutenzione degli impianti privati

Normative tecniche di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)

Art. 29 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque residuali. Nel caso in cui egli stesso non fosse in grado di eseguire i lavori, deve affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia lavaggio e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque residuali situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 30 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. È auspicabile l'uso d'apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
3. Di regola, la pulizia è effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso sono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 31 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Le fosse di chiarificazione e biologiche devono essere vuotate secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Art. 32 Impianti di depurazione meccanico- biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 33 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.
Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 34 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti-rigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 35 Impianti d'infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto è constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.
4. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

CAPITOLO V

Contributi e tasse

Art. 36 Contributi di costruzione	Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti LALIA e al Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.
Art. 37 Tassa di allacciamento	1. La tassa di allacciamento alla canalizzazione pubblica ammonta a CHF 1'000.00. 2. La tassa di allacciamento provvisorio per cantieri è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale e varia da CHF 150.00 a CHF 1'000.00. 3. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. 4. La tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica. Essa è a carico del proprietario, rispettivamente dell'istante.
Art. 38 Tassa d'uso	1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA. 2. La tassa è fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei risultati d'esercizio previsti. La stessa prescrive pure le modalità d'incasso. 3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.50 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1% e superiore al 0.3% di detto valore. 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1% e il 0.3% di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.00. 5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune. 6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
Art. 39 Casi speciali	Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l'art. 38 e l'intensità dell'uso degli impianti.
Art. 40 Immissione di acque provenienti da cantieri	1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico. 2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico. 3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio e varia da CHF 150.00 a CHF 1'000.00. 4. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento.
Art. 41 Esecutività contributi e tasse	La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 42
Interessi di
mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

CAPITOLO VI

Norme amministrative e finali

Art. 43
Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate all'Autorità cantonale.
2. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 44
Provvedimenti
coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPac e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 45
Eliminazione
impianti
difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 46
Notifica
all'Autorità
cantonale

Il Municipio notifica all'Autorità cantonale ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 47
Contenzioso

1. Contro le decisioni dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notificazione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPamm.
3. Restano riservate le Leggi speciali.

Art. 48
Eliminazione
impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita Ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 49
Rinvio e diritto
suppletorio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000 e relativi aggiornamenti, nonché le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 50
Esenzioni

Il Comune di Bissone e le sue aziende non sono assoggettate alle tasse previste dal presente Regolamento.

Art. 51
Disposizioni
esecutive

1. Il Municipio emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Municipio provvederà, tramite apposita Ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico ed a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 52
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento sulle canalizzazioni del 22 febbraio 1978 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 53
Entrata in
vigore

Il presente Regolamento comunale entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale conformemente all'art. 190 LOC.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
On. Nadine Medolago

Il Vice Segretario:
Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 novembre 2017.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 28 novembre 2017 e il 12 gennaio 2018.
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-14488 del 25 maggio 2018.

Allegati:

Inserito A: basi giuridiche e direttive del Regolamento comunale sulle canalizzazioni.

Inserto A: Basi giuridiche e direttive del Regolamento comunale sulle canalizzazioni*Elenco delle leggi e ordinanze federali*

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPac	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Elenco delle leggi e regolamenti cantionali

LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE	Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RALE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LPamm	Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni

SPAAS	Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi
VSA	Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007)
SIA 190	Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN 592 000	Norma SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA	Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002), aggiornamento 2008
UFAFP	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)